**TAR Umbria, Sez. I, n. 587 del 2/9/2016 – Pres. Potenza – Est. Santini – Ric. Distillerie G.D.L. s.r.l.**

**ARIA**– Quando la P.A. può sospendere l’attività di un impianto?

*In materia di emissioni, la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che - oltre a non eseguire le prescrizioni - sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che deve essere attestato: l’art. 278, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006, infatti, stabilisce che non è di per sé sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante.*

**Fatto e Diritto**

Si premette in fatto che:

a) la società ricorrente svolge attività di produzione di alcool etilico, avvalendosi a tal fine di una centrale termica composta da due caldaie a vapore dotate di bruciatori per biomasse. Questa particolare fase di lavorazione determina la produzione di fumi e dunque di emissioni in atmosfera: di qui la necessità di dotarsi di autorizzazione *ex* art. 269 decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambiente). Autorizzazione nel caso di specie rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4722 del 28 maggio 2013, la quale prevede specifici limiti di emissione per ciascun punto di emissione;

b) accertato il superamento di valori limite per il punto di emissione E1, l’amministrazione intimata adottava prima una diffida (determinazione in data 21 settembre 2015) e poi la sospensione dell’attività riguardante il predetto punto di emissione, con determinazione n. 10010 del 21 dicembre 2015, *“fino a quando non si dimostri … di avere messo in atto tutti i provvedimenti finalizzate a risolvere le problematiche sopra descritte”*;

c) tale provvedimento veniva impugnato per violazione dell’art. 278 del codice ambiente, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 271 codice ambiente (omessa considerazione superamenti dovuti ad anomalie di funzionamento impianto) e violazione del principio delle migliore tecnologie disponibili;

d) si costituivano in giudizio l’amministrazione regionale nonché ARPA Umbria per chiedere il rigetto del gravame;

e) alla pubblica udienza dell’8 giugno 2016 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso evidenzia il collegio che:

1) il provvedimento impugnato si limita ad accertare l’avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre, quale automatica conseguenza, la sospensione dell’attività lavorativa;

2) ebbene secondo la giurisprudenza amministrativa *“la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che deve essere attestato”* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 97). E ciò secondo l’espressa previsione di cui all’art. 278, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale non è di per sé sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante;

3) ebbene tali valutazioni circa il pericolo concreto ed effettivo per la salute pubblica e l’ambiente sono state del tutto omesse dall’amministrazione intimata, essendosi limitata quest’ultima ad appurare alcuni superamenti dei valori soglia ed a ricollegarvi, in automatico, la decisione di sospendere la relativa attività. Analoghe considerazioni vanno parallelamente svolte per i pareri di ARPA ed AUSL Umbria 1 richiamate *per relationem*, non potendo bastare a tal fine neppure il mero e generico richiamo, legislativamente previsto, al pericolo per salute pubblica ed ambiente;

4) a ciò si aggiunga che non è stato indicato il termine di sospensione della predetta attività. Obbligo questo previsto sia dall’art. 278, comma 1, lettera b), codice ambiente (il quale parla di *“contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione”*, laddove il termine “temporanea” è stato effettivamente aggiunto, con chiaro effetto innovativo, dal decreto legislativo n. 128 del 2010) sia dall’art. 21-*quater*, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale *“Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone”*;

5) la difesa dell’amministrazione regionale ritiene a tale ultimo riguardo che la fissazione di un termine potrebbe andare a detrimento della posizione del diretto interessato: in caso di infruttuosa scadenza del termine stesso, infatti, potrebbe scattare la più grave sanzione della revoca della autorizzazione. Il collegio non condivide la pur suggestiva tesi regionale, e ciò dal momento che la fissazione di un termine specifico non è posto tanto nell’interesse del privato colpito dal provvedimento inibitorio ma, piuttosto, in quello pubblico ad una celere, chiara e soprattutto certa definizione della vicenda patologica legata all’inquinamento atmosferico. Vicenda che comunque si deve risolvere in tempi ben definiti onde assicurare – vuoi mediante l’adeguamento funzionale ed ottimale dell’impianto vuoi attraverso la sua radicale chiusura – la migliore tutela per l’ambiente e la salute pubblica.

In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale in epigrafe indicata.

È in ogni caso fatto salvo il potere di riesame, nei sensi e nei limiti qui descritti, ad opera delle amministrazioni intimate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

[…]